

## **COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 37**

Riunione del 4 luglio 2007

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio	FILIPPUCCI	PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto	CALDARA	COMPONENTE
- Avv. Antonio	AMATO	COMPONENTE
- Sig.ra Sandra	D'Alessandro	Segretaria

**33.06.07 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .  
VIGLONGO SIMONE - tesserato  
ASD PACINOTTI n. p. Presidente p.t Cappello Vincenza  
SS LAZIO PALLAVOLO n.p. Presidente p.t. D'Arpino Giorgio**

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti

***Osserva***

La fattispecie all'esame trae origine dalla denuncia inoltrata dal Presidente della S.S. Lazio Pallavolo - Giorgio D'Arpino, alla Fipav, nella quale si sottoponeva all'attenzione degli organi preposti, la circostanza che Viglongo Simone non aveva il titolo legittimo per esercitare l'attività di allenatore, che invece aveva svolto presso la ASD NPA Pacinotti nella stagione sportiva 2006-2007, esibendo una denuncia resa ai Carabinieri di Roma - Stazione di Madonna del Riposo - nella quale tra gli effetti personali smarriti, vi era anche il tesserino di allenatore contraddistinto con il n. 54139.

Tale funzione veniva regolarmente assunta dal Viglongo in occasione degli incontri sportivi e per ben 25 volte traeva in inganno gli stessi direttori di gara.

La premessa in fatto, comporta necessariamente le seguenti valutazioni in punto di diritto, con riferimento per un verso a Viglongo Simone e per l'altro verso alla ASD Pacinotti e SS Lazio Pallavolo unitamente ai legali rappresentanti p.t.

./.

## **Diritto**

L'addebito mosso dalla Procura Federale nei confronti di Viglongo Simone, è documentalmente provato, con riferimento alla violazione dell'art 19 RAT

Ciò perché l'aver millantato un titolo quale quello dell'allenatore, è certamente una chiara ipotesi di violazione del principio della lealtà e probità sportiva, peraltro aggravato dalla fraudolenza, avendo prodotto una certificazione rilasciata dal nucleo dei Carabinieri, che verosimilmente attestava la sua qualifica di allenatore, invece inesistente.

Si controverte pertanto in un disegno programmatico di attività illegittima, con risvolti peraltro gravissimi, in quanto tale suo comportamento ha portato all'annullamento di incontri, rideterminazioni delle classifiche, oltre a creare un danno materiale alle Società ed ai loro tesserati.

Accertata la piena e grave responsabilità del Viglongo Simone, con riferimento a quel principio di gradualità della pena, cui la Commissione Giudicante Nazionale si è sempre riferita nelle sue decisioni, ai fini della valutazione qualitativa e quantitativa della sanzione, infligge a Viglongo Simone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre).

Per quanto attiene le posizioni dei Sodalizi e dei rispettivi legali rappresentanti, ritiene questa Commissione che non si ravvisano violazioni del principio di lealtà e probità sportiva, posto che la fattispecie trae origine dalla denuncia presentata in Fipav dal Presidente della S.S. Lazio Pallavolo, non appena venuto a conoscenza dell'illecito, dovendosi semmai discutere di comportamento diligente, ipotesi questa però non contestata dalla procura Federale sul capo di incolpazione.

Al riguardo, la valutazione che l'inganno è andato a buon fine per ben 25 incontri, anche ai danni degli Arbitri, suggerisce alla Commissione di valutare anche le cd prassi consolidate, basate su rapporti assolutamente fiduciarî, come deve essere peraltro in ogni pratica di disciplina sportiva.

D'altra parte la Commissione Giudicante Nazionale è tenuta a valutare che il denunziante medesimo è stato il primo destinatario degli effetti della denuncia medesima, avendo visto annullati gli incontri ai quali aveva partecipato il Viglongo Simone ed il discredito, si ritiene possibile utilizzare ricevuto nell'ambito della medesima associazione sportiva presso la quale quest'ultimo ha svolto funzioni allenatore

*P.Q.M.*

Infligge a Viglongo Simone la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 3 (tre), dichiara che ASD NPA Pacinotti e la SS Lazio Pallavolo, nonché D'arpino Giorgio e Cappello Vincenza, non hanno commesso il fatto.

ILPRESIDENTE  
Avv.Fabrizio Filippucci

Affisso il 12 luglio 2007